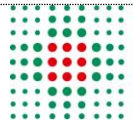

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Tipo procedura:	**GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE EX ART. 133, COMMA 8, DEL D. LGS. 50/2016**
Titolo:	**REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO PARALIMPICO DEL NORD ITALIA PRESSO L'OSPEDALE "GIUSEPPE VERDI" DI VILLANOVA SULL'ARDA. I STRALCIO - COSTRUZIONE DELLA PISCINA COPERTA. CUP N. B88B18064480001- CIG. N. 8454821302**
	BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Parte I

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE ARTICOLI:

ART. 1 PREMESSE
- 1.1 Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna – SATER
- 1.2 Registrazione degli operatori economici

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
- 2.1 Documenti di gara
- 2.2 Chiarimenti
- 2.3 Comunicazioni

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO
ART. 4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ART. 6 REQUISITI GENERALI
ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
- 7.1 Requisiti di idoneità
- 7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale
- 7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
- 7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

ART. 8 AVVALIMENTO
ART. 9 SUBAPPALTO
ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA
ART. 11 SOPRALLUOGO
ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC
ART. 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 15 CONTENUTO DELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE"
- 15.1 Domanda di partecipazione
- 15.2 DGUE
- 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

ART. 16 CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA"
ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
ART. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
ART. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 22 TRATTAMENT DEI DATI PERSONALI

ART. 1 – PREMESSE

In esecuzione della Deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. 288 del 08/10/2020, questa Amministrazione ha disposto di affidare i lavori di realizzazione della piscina coperta a servizio dell'erigendo Centro Sportivo Paralimpico del Nord Italia presso l'Ospedale "Giuseppe Verdi" di Villanova sull'Arda.
L'intervento comprenderà:

- la realizzazione di un nuovo edificio contenente una vasca realizzazione di un nuovo edificio contenente una vasca da 25,0x12,5 a 6 corsie con una profondità di cm 125/150 omologabile quindi dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto) per attività agonistica a livello locale (Campionati Italiani Regionali) per l'attività natatoria;
- la realizzazione di spazi di supporto correttamente dimensionati e pensati in una logica gestionale efficiente comprendenti: la bussola di ingresso, la reception con zona ristoro, due servizi igienici, una sala polivalente, gli spogliatoi utenti ed addetti, il locale tecnico e il deposito, ed è realizzato in un unico volume fuori terra di altezza ridotta rispetto al volume dello spazio di attività ottimizzando da un lato gli aspetti gestionali e dall'altro rendendo più razionale la composizione architettonica dell'edificio che prevede un trattamento materico diverso rispetto al volume principale;
- la realizzazione di impianti con elevate caratteristiche prestazionali;
- l'utilizzo di tecnologie costruttive delle vasche all'avanguardia e ad alte prestazioni;
- la realizzazione di un solarium estivo comprendente una zona pavimentata e recintata in continuazione con la vasca coperta a cui si accede, in periodo estivo dalle ampie vetrate poste a sud della zona nuoto. Il rientro al piano vasche è possibile tramite il passaggio attraverso un apposito presidio di bonifica.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli art. 36 co. 9 e art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi – Codice dei contratti pubblici - così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dal Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019 (di seguito Codice), sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del medesimo Decreto Legislativo.
La Stazione appaltante, per la presente procedura, si avvale della "inversione procedimentale" di cui all'art. 133, comma 8, del Codice Appalti, esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Il controllo sull'assenza dei motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del Codice Appalti avverrà successivamente e in capo all'affidataria.
Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al successivo del presente disciplinare.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Villanova sull'Arda (PC) (codice NUTS: ITH 51)
CIG 8454821302 - CUP B88B18064480001 - CUI L91002500337201900005 .
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Luigi Gruppi.

1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda USL di Piacenza si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine di partecipare alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 – comma 2 – del D.P.R. 445/2000;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo successivo.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.
Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

1.2 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico medesimo.
L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:
1) Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 23 del Codice con i contenuti ivi previsti, completo di tutti gli Elaborati;
2) Disciplinare di Gara e suoi allegati;
3) Schema di Contratto;
4) "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto in data 10/12/2019 fra l'Azienda USL di Piacenza e dalla Prefettura di Piacenza, allegato al presente Disciplinare;
5) Codice di comportamento dipendenti Azienda USL di Piacenza.

La stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara ai seguenti indirizzi:
http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/bandi.asp;
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/
Riferimenti indirizzi e-mail Azienda USL di Piacenza: ServizioTecnicoAUSLPC@ausl.pc.it PEC: ufftec@pec.ausl.pc.it

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura e in particolare, in merito a prescrizioni di gara che eventualmente si prestino a dubbi interpretativi, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per gli operatori economici accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ entro le ore 12:00 del giorno 20/11/2020
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
In ogni caso, non saranno fornite risposte in merito alle forme e alle condizioni di partecipazione alla gara, che attengono agli operatori economici concorrenti.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione "Profilo di Committente – Acquisti e Appalti" dedicata alla presente procedura. Si suggerisce pertanto, prima di formulare un quesito, di verificare se esiste già un chiarimento pubblicato per la domanda che si intende porre. Non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti con modalità diversa da quella esplicitata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Le ditte concorrenti sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto negli articoli "Chiarimenti" e "Sopralluogo" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo del concorrente indicato in fase di registrazione.
Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia Intercent-ER (di seguito Agenzia); diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'oggetto dell'appalto riguarda i lavori di realizzazione della piscina coperta a servizio dell'erigendo Centro Sportivo Paralimpico del Nord Italia presso l'Ospedale "Giuseppe Verdi" di Villanova sull'Arda.
Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del Codice si precisa che l'appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali né prestazionali, attesa l'unitarietà dell'intervento, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dei lavori nella loro interezza.
L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni :

Lavorazione	***Cat. Class.***	***Qualificazione obbligatoria : SI/NO***	***%max subappaltabile***	***Importo***	***%***	***oneri della sicurezza €***	***Prevalente/scorporabile/ SIOS***
Opere edili e strutturali	OG1 IV	SI	Subappaltabile al 40% dell'importo contrattuale	€ 2.205744,31	59,81%	€ 67.001,28 € 85.939,06	Prevalente
Impianti meccanici	OS28 III	SI	Subappaltabile nei limite del 40% dell'importo contrattuale. Qualificazione obbligatoria Allegato A - D.P.R. 207/2010	€ 1.125.697,88	30,52%	€ 34.193,99 € 43.858,86	Scorporabile
Impianti elettrici	OS30 II	SI	Subappaltabile al 30% dell'importo delle opere (art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016) –	€ 356.524,77	9,67%	€ 10.829,73 € 13.890,73	Scorporabile /SIOS
TOTALE				**€ 3.687.966,96 IVA Esc.**		**€ 112.025,00 non soggetti a ribasso** ***+ € 31.663,65 in caso emergenza COVID***	
TOTALE (IVA esclusa) oneri per la sicurezza compresi			**€ 3.831.655,61 (in caso emergenza COVID 19 per tutta la durata contrattuale dei lavori)**				

L'importo a base di gara (oneri per la sicurezza esclusi) è pari a € 3.687.966,96 ed è al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il valore stimato complessivo dell'appalto è di € 3.831.655,61 IVA esclusa così suddiviso:

1. € 3.687.966,96 per lavori e forniture a corpo soggetti a ribasso;
2. € 112.025,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. € 1.287,00 una tantum per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
4. € 30.376,65 pari a € 2.025,11/mese per tutta la durata complessiva dell'appalto (15 mesi)

N.B. le cifre di cui ai sopradescritti punti 3. e 4. saranno riconosciuti nel caso i lavori ricadessero in periodo dichiarato di emergenza COVID 19.

L'appalto è finanziato come indicato nella Delibera a contrarre n. 288 del 08/10/2020.
Il prezzo convenuto delle opere a corpo è fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità di dette opere o provviste. In ogni caso, resta inteso che l'Appaltatore dovrà fornire l'opera "chiavi in mano", completa, funzionale, funzionante ed autosufficiente per le destinazioni previste ed indicate negli elaborati progettuali.
E' prevista l'erogazione anticipata ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Non trova applicazione l'istituto della revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016 e smi.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto in data 10/12/2019 fra l'Azienda USL di Piacenza e dalla Prefettura di Piacenza, allegato al presente Disciplinare.

ART. 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione alla gara potranno essere richiesti mediante il sistema AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
In ogni caso, i requisiti richiesti dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Le società cooperative e loro consorzi di cui all'art 45, 2 co. lett. b) D.lgs 50/2016 devono possedere l'iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220).
L'operatore economico attesta il possesso di tale requisito compilando la parte IV Sezione A del DGUE.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposti dall'art. 92 del DPR 207/2010, è richiesto il possesso della regolare attestazione SOA, che dovrà essere inserita nella Busta A – Documentazione Amministrativa.
Dall'attestazione SOA deve risultare il possesso, a pena di esclusione, della qualificazione nella categoria prevalente OG1, per classifica adeguata all'importo indicato nella tabella di cui all'art. 3 del presente disciplinare e, comunque non inferiore alla IV e nelle categorie scorporabili OS28 e OS30 per le classifiche adeguate (art. 61 DPR 207/2010), in proprio o attraverso raggruppamento di imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92 del DPR 207/2010.
Modalità di qualificazione degli operatori economici per le categorie scorporabili OS28 e OS30:

- il concorrente singolo o raggruppato in possesso di SOA OG1 Classifica IV (prevalente), che non possiede la SOA per la categoria scorporabile OS30 (SIOS), è obbligato a costituirsi in ATI con un operatore economico in possesso di SOA OS30, dalla classifica II o superiore;
- il concorrente singolo o raggruppato in possesso di SOA OG1 dalla classifica IV in poi, che non possiede la SOA per la categoria scorporabile OS28 classifica III, a qualificazione obbligatoria (art. 12, comma 2, Legge 80/2014), può costituirsi in ATI con un operatore economico in possesso di SOA OS28 dalla classifica II o superiore, oppure partecipare, dichiarando in sede di gara, di subappaltare totalmente la categoria OS28 ad un operatore economico in possesso di adeguata qualifica (*subappalto qualificante*), in quanto l'importo rientra nel 40% dell'importo di contratto subappaltabile.

La qualificazione nelle categorie scorporabili OS30 e/o OS28 può essere comprovata anche mediante attestazione SOA in categoria OG11 nella classifica III bis (ai sensi dell'art. 79 comma 16 secondo periodo DPR 207/2010 e art. 3 comma 2 primo periodo del DM 248/2016).

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e G.E.I.E di tipo orizzontale (di cui all'articolo 48 del Codice e all'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010):
a.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
a.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto a.1), e la relativa misura del requisito:
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante, pena l'esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo, pena l'esclusione dalla gara, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio;

a.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario deve possedere cumulativamente il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
In caso di raggruppamenti non ancora costituiti, l'impegno a costituire l'ATI o il Raggruppamento deve specificare se vi sono imprese cooptate ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, nonché le parti che verranno eseguite da ciascuna associata. La mandataria deve comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara (senza che ciò costituisca subappalto), ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante. Qualora non vengano indicate le consorziate, si riterrà che il consorzio partecipa in proprio.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta nella domanda di partecipazione, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 19, 19-bis e 19-ter, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

7.5 Disposizioni particolari relative all'esecuzione

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a:
- individuare un tecnico abilitato per la redazione del progetto costruttivo completo di tutte le opere strutturali principali e secondarie (relazioni di calcolo, laddove l'impresa apporti modifiche cosiddette "sostanziali" ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008-DGR n. 687/2011 e dell'Allegato 2 alla DGR n. 687/2011 ed elaborati grafici) e del progetto costruttivo completo (relazioni ed elaborati grafici) degli elementi non strutturali così come definiti ai punti 7.2.3 e 7.2.4 del DM 14/01/2008.

ART. 8 AVVALIMENTO

In attuazione dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico - organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che l'impresa ausiliaria partecipi alla procedura.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice.
Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ultimo periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nel caso di carenza di requisiti tecnici.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
In caso di ricorso ad avvalimento nella "Busta Documentazione" devono essere allegati:

A. una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
B. una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
   - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, come da modello DGUE Allegato 1 e dichiarazione integrativa come da modello Allegato 3;
   - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti (precisando i riferimenti della qualificazione SOA posseduta e resa disponibile al concorrente);
   - attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
C. il contratto (in originale o copia conforme) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; a pena di nullità, esso deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
   - l'oggetto, ovvero le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
   - la durata;
   - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione provvisoria.
Ai sensi dell'art. 89 comma 5 del Codice il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base dei gara.
Ai sensi dell'art. 89, comma 8 del Codice, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione lavori, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice in corso di esecuzione il responsabile unico del procedimento accerta che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.
La stazione appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere a cottimo nell'apposita "Parte II - Sezione D" del DGUE.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto (comma 2 art. 105 D. Lgs. 50/2016).
Ai sensi del comma 5 dell'art. 105 del Codice l'eventuale subappalto della categoria superspecialistica OS30 non può superare il 30% del relativo importo; ai sensi del DM 248/2016, detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; ai sensi dello stesso comma 5 il subappalto di tale categoria non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.
L'appaltatore potrà affidare il subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, tenuto conto delle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria è costituita dall'operatore economico secondo le seguenti modalità:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, di importo, dunque pari a € 76.633,12;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il tesorerie dell'Azienda USL di Piacenza BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Filiale di Parma – Pizza C. Battisti, 1 – 43121 – Parma – IBAN IT76S0306912765100000046019;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

  Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;
  http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf;
  http://www.ivass.it/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico su SATER:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii)ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato D.Lgs 82/2005;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22 comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà essere costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato ogni mercoledì alle ore 11:00 a partire dal secondo mercoledì dopo la pubblicazione del bando.
La richiesta, corredata dall'Allegato 6 compilato, dovrà essere inviata entro 72 ore dalla data e ora del sopralluogo richiesto a ServizioTecnicoAUSLPC@ausl.pc.it.
L'ultima data possibile per effettuare il sopralluogo è il 25/11/2020.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo attraverso la controfirma sull'Allegato 6 Sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

L'art. 65 del decreto Rilancio 2020 ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

ART. 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Sistema SATER, quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere caricata su SATER dal concorrente, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma disponibili all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici, **entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2020 pena la sua irricevibilità.**
E' ammessa un'offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio di cui sopra, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata, utilizzando la funzione modifica. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione dell'operatore economico stesso, **verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima**.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
La presentazione dell'offerta mediante il Sistema SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e di trasmissione, a lentezza di collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera l'Azienda USL da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema SATER.

L'Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione richiesta deve essere singolarmente **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.
Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata sul Sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione deve essere allegata copia conforme della procura, firmata digitalmente dal procuratore, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Nel caso di caricamento a Sistema di file in formato compresso, tra quelli ammessi (ad esempio .zip), dovranno essere firmati digitalmente i singoli documenti e non il file compresso.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui **modelli predisposti e messi a disposizione sul Sistema**.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi contenuti nella "Busta documentazione", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni, estendendo di conseguenza, la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 CONTENUTO DELLA "BUSTA DOCUMENTAZIONE"

La "Busta Documentazione" amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Tale documentazione dovrà essere inserita sul Sistema SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione è redatta in competente bollo (corrisposto secondo una delle modalità indicate nella specifica dichiarazione come da modulistica allegata), salvo i casi previsti dalla normativa, che il partecipante indicherà a riferimento della propria situazione di esenzione.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
    a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
    c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.
L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilando il modello Allegato 1

Una volta compilato il DGUE Allegato 1, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente e allegato all'interno della "Busta Documentazione" amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Già compilata a cura dell'Amministrazione.
Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE.
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega sul Sistema SATER nel campo "Avvalimento":

1. DGUE redatto compilando il modello Allegato 1 per imprese ausiliarie, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D del DGUE.
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.
In caso di RTI costituito o costituendo, la dichiarazione circa la possibilità di ricorrere al subappalto deve essere resa solo dal mandatario.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sez. A-B-C-D del DGUE.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente compila la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità di cui al presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi di cooperative e/o di consorzi stabili di cooperative, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (i consorziati dovranno compilare DGUE conforme all' Allegato 1

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente (e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 3 con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) e di cui all'art. 80, comma 10-bis del Codice;
2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) , c-bis) e c-ter) del d.lgs 50/2016, modificato a seguito del "decreto semplificazioni" DL 135/2018, convertito nella Legge 12/2019;

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il lavoro;
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 31/05/2018 e pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pc.it in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti" sottosezione "Corruzione" e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice potrà comportare la risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda USL;
7. dichiara di essere edotto e di accettare tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del documento "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto in data 10/12/2019 fra l'Azienda USL di Piacenza e dalla Prefettura di Piacenza, allegato al presente Disciplinare (Allegato 7);
8. si impegna a rispettare i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
9. dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del progetto in gara, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto;
10. dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta dei costi aziendali concernenti gli adempimenti delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, del costo del personale secondo la contrattualistica di riferimento e degli ulteriori oneri, quali quelli eventuali relativi alle condizioni locali, della viabilità, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione, verificando la presenza delle discariche autorizzate, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel progetto esecutivo;
11. dichiara di impegnarsi ad eseguire le prestazioni che saranno oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del contratto e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all'attuazione dell'oggetto dell'affidamento;
12. dichiara di aver preso atto e accettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
13. dichiara di aver preso visione dei luoghi, allegando l'attestato rilasciato dalla stazione appaltante;
14. indica il CCNL applicato ai propri dipendenti e i dati INPS e INAL;
15. comunica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale è iscritto;
16. comunica l'ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente per la propria impresa;
17. comunica la sede territoriale competente della Cancelleria Fallimentare;
18. attesta di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, ai sensi dell'art. 13 regolamento UE/2016/679 (GDPR);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

19. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

20. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciati dal Tribunale di …… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni saranno rese sotto forma di dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione, utilizzando il modello Allegato 5. Le dichiarazioni dovranno essere prodotte e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente oltre alla Domanda di partecipazione, al DGUE di ogni operatore economico, alle dichiarazioni integrative, allega sul SATER la seguente documentazione a corredo:

1. copia scansionata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o GEIE o rete di imprese (ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate). In caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, il documento PASSOE deve riportare oltre al consorzio anche le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori: deve essere allegato l'atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica. In caso di avvalimento, il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliata e quella ausiliaria. L'acquisizione del PASSOE in corso di gara non sarà considerato a pena di esclusione, né soggetto a soccorso istruttorio. Qualora tuttavia il soggetto aggiudicatario non abbia, in tale contesto, ancora provveduto a comunicare alla Stazione Appaltante il proprio PASSOE, impedendo così la verifica documentale tramite AVCPass come espressamente previsto dalla legge, detto aggiudicatario verrà escluso dal procedimento ed incorrerà nelle ulteriori conseguenze previste dal Codice dei Contratti pubblici. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'ANAC.;
2. copia scansionata dell'**attestazione SOA;**
3. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
   Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. dichiarazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo secondo il modello Allegato 4;
5. attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante;
6. nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, la documentazione richiesta dal presente disciplinare;
7. per i soggetti associati eventuale documentazione ulteriore di cui al successivo paragrafo 15.3.3;

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
    a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

1. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

4. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
5. dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

6. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
7. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    3. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, secondo il modello Allegato 2.

ART. 16 CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA"

La "Busta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ e contenere i seguenti elementi:
a) **ribasso percentuale** sull'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La percentuale dovrà essere diversa da zero e con non più di due decimali.
b) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.
L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso inserire a sistema copia scansionata della procura autenticata firmata digitalmente) e, a pena di esclusione, con le modalità sopra indicate per la sottoscrizione della domanda. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
L'offerta economica e tutta la documentazione a corredo è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire i lavori, in conformità a quanto indicato nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e smi.
Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e smi, la stazione appaltante provvederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dello stesso art. 97. L'esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero di offerte ammesse risulti inferiore a 10 (dieci) ed in tal caso si applicheranno le norme di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016.
La Stazione Appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (comma 6, ultimo periodo, art. 97 D. Lgs 50/2016 e smi).

ART. 18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche virtuali saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ .
La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 01/12/2020 alle ore 09:00.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata alla medesima ora nei giorni feriali successivi (lun-ven).
Le eventuali sedute virtuali successive saranno comunicate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione riservata dedicata alla presente procedura almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

N.B. La Stazione appaltante si avvale della "inversione procedimentale", di cui all'art. 133, comma 8, del Codice Appalti, esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Il controllo sull'assenza dei motivi di esclusione , ai sensi dell'art. 80 del Codice Appalti avverrà successivamente e in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Il RUP/seggio di gara procederà:
a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER;

- all'apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- all'attribuzione dell'esito "Ammessa ex art. 133, comma 8" a ciascun operatore economico offerente;

Si chiuderà, quindi sulla piattaforma SATER la fase di "Valutazione amministrativa" e si proseguirà come di seguito:

- all'apertura delle offerte economiche regolarmente presentate;
- a verificare che le stesse offerte siano conformi a tutto quanto prescritto nel presente disciplinare e a disporne eventuali esclusioni in caso di difformità;
- ad individuare la graduatoria di gara ex art. 97 del Codice Appalti, cosi come indicato nell'art. 17 del presente disciplinare;
- all'apertura e successiva verifica della documentazione amministrativa presentata dal solo operatore economico risultato primo nella graduatoria;
- ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico per il quale si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa e sospendere, eventualmente, l'esito della verifica dell'operatore economico interessato e assegnandoli la data ultima per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate tramite la piattaforma SATER;
- verificare in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice Appalti che gli stessi aggiudicatari non abbiano presentato offerta alla procedura di gara in qualsiasi altra forma. In caso affermativo verrà disposta l'esclusione dalla procedura del consorzio e del consorziato;
- di dare atto delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio e in caso di irregolarità nella documentazione amministrativa individuare il nuovo operatore economico risultato primo in graduatoria, per il quale si procederà all'apertura della documentazione amministrativa dello stesso, ivi inclusa eventuale attivazione di soccorso istruttorio nei suoi confronti;
- ad individuare la graduatoria di gara ed adottare ed adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla procedura di gara provvedendo a comunicarlo all'operatore economico concorrente attraverso PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione sul SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Nel caso di parità delle offerte dei primi due o più concorrenti in graduatoria, si procederà mediante sorteggio nella medesima seduta pubblica virtuale.
In qualsiasi fase delle operazioni di cui sopra, il RUP procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - ai casi di esclusione da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "Busta Documentazione";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ricorrerà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse a condizione che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10; in caso di offerte ammesse pari o superiori a 5 si procederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis del D.lgs. 50/16 e le offerte anomale verranno inviate al RUP. In caso di offerte inferiori a 5 le offerte verranno trasmesse al R.U.P., per l'eventuale valutazione di congruità di cui all'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la l'Amministrazione ha deciso di aggiudicare l'appalto.
La Stazione Appaltante verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass; ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della **proposta di aggiudicazione** ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.
Nelle comunicazioni di aggiudicazione e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta .
In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, la gara in favore del secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia con particolare riferimento al documento "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto in data 10/12/2019 fra l'Azienda USL di Piacenza e dalla Prefettura di Piacenza, allegato al presente Disciplinare.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione efficace.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa e delle verifiche antimafia, salvo la successiva risoluzione automatica del contratto, fatto salvo comunque l'eventuale diritto al risarcimento dei danni a favore del Committente, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula, come specificato nel CSA, sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.
L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula dell'appalto.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (GURI e giornali).
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.542,13 (IVA inclusa). L'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto d'appalto.

ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie legali inerenti la procedura di gara è competente il TAR di Parma, e inerenti l'esecuzione del contratto è competente il Foro di Piacenza, Giudice Ordinario, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali dell'operatore economico saranno trattati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Titolare del trattamento, per il perseguimento delle finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, esecuzione ed estinzione di rapporti precontrattuali e contrattuali. Maggiori e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Piacenza: http://www.ausl.pc.it - sezione Privacy".

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luigi Gruppi

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 DGUE
ALLEGATO 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
ALLEGATO 4 ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
ALLEGATO 5 SCHEMA DICHIARAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO
ALLEGATO 6 SOPRALLUOGO
ALLEGATO 7 PROTOCOLLO LEGALITA'